Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1956, n. **610**.

Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono estese agli ufficiali già appartenenti al ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, trasferiti nel servizio permanente effettivo per merito di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della marina militare.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 800.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 14 giugno 1956, n. 611.

Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, e i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi dell'art. 57 della predetta legge.

Uguale facoltà è data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il diciassettesimo anno di servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 giugno 1956, n. 612.

Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di associazioni di militari in congedo e di arma nonchè di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;

b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;

c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività di interesse per l'aviazione civile;

d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari.

I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere *c*) e *d*) sono emanati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.

Art. 3.

I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 giugno 1956, n. 613.

Modificazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.

« Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 giugno 1956, n. 614.

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 giugno 1956, n. 615.

Modifica dell'art. 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 56 delle « Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne », approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente:

« Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessili impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprietà e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. E' ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — ROMITA — ANGELINI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 616.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Valliera del comune di Adria (Rovigo).

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 2 ottobre 1947, integrato con dichiarazione 10 agosto 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Valliera del comune di Adria (Rovigo), con la dote costituita da alcuni immobili provenienti da acquisti a titolo oneroso e gratuito; della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia, viene riconosciuta la personalità giuridica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 85. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 617.

Erezione in ente morale della « Fondazione Francesco Saverio Nitti », con sede in Roma.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Francesco Saverio Nitti », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 96. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 618.

Erezione in ente morale del Giardino d'infanzia « Carmine D'Apice », con sede nel comune di Bonea (Benevento).

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Giardino d'infanzia « Carmine D'Apice », con sede nel comune di Bonea (Benevento) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 98. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956.

Determinazione delle misure fisse dei contributi di cui all'art. 16, primo comma, ed all'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la categoria degli incaricati stabili addetti ai servizi dei tronchi idraulici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, comma secondo e terzo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, e all'art. 21, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dovuti per la categoria degli incaricati stabili addetti ai servizi dei tronchi idraulici, sono ragguagliati alle misure fisse stabilite dalla tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° settembre 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI

VIGORELLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1956
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 210

GUARDIANI IDRAULICI
(con retribuzione mensile)

A) Soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi (assunti in servizio anteriormente alla data del 1° luglio 1941):

Classe di contribuzione	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	L. 74
Contributo mensile:	
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:	
a carico dell'Amministrazione	L. 2.091
a carico del dipendente	» 1.037
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	» 884
Totale contributo mensile	L. 4.012
a carico dell'Amministrazione	L. 2.975
a carico del dipendente	» 1.037

B) Soggetti alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (assunti in servizio posteriormente alla data del 30 giugno 1941):

Classe di contribuzione	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	L. 66
Contributo mensile:	
per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:	
a carico dell'Amministrazione	L. 2.091
a carico del dipendente	» 1.037
Totale contributo mensile	L. 3.128

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(3091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956.

Determinazione delle misure fisse dei contributi di cui all'art. 16, primo comma, ed all'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le categorie di impiegati e salariati non di ruolo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, comma secondo e terzo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1953;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, primo comma, ed all'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le categorie di impiegati e salariati non di ruolo dello Stato, sono ragguagliati alle misure fisse stabilite dalle tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione con effetto dalle date previste nelle tabelle allegate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI

VIGORELLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1956
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 209

TABELLA *A*

(dal 1° settembre al 31 dicembre 1955)

a) IMPIEGATI

	CATEGORIE				
	I-*A*	I-*B*	II	III	IV
Classe di contribuzione	5ª	5ª	5ª	4ª	4ª
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	92	92	92	76	76
Contributo mensile:	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:					
a carico dell'Amministrazione	2.398	2.275	2.091	1.845	1.722
a carico del dipendente	1.190	1.129	1.037	915	854
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.014	962	884	780	728
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	780	740	680	600	560
Totale contributo mensile	5.382	5.106	4.692	4.140	3.864
A carico dell'Amministrazione	4.192	9.977	3.655	3.225	3.010
A carico del dipendente	1.190	1.129	1.037	915	854

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *B*

(dal 1° settembre al 31 dicembre 1955)

b) SALARIATI con retribuzione mensile (30 giorni)

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª Cat. special.	2ª Cat. qualif.	3ª Cat. comuni	4ª Cat. manov.	5ª Cat. apprendisti	6ª Cat. operaie special.	7ª Cat. operaie comuni
Classe di contribuzione	6ª	6ª	5ª	5ª	5ª	4ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	104	104	92	92	92	76	92	92
Contributo mensile:	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	2.952	2.583	2.435	2.435	2.214	1.845	2.435	2.214
a carico del dipendente	1.464	1.281	1.208	1.208	1.098	915	1.208	1.098
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.248	1.092	1.029	1.029	936	780	1.029	936
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	960	840	792	792	720	600	792	720
Totale contributo mensile	6.624	5.796	5.464	5.464	4.968	4.140	5.464	4.968
A carico dell'Amministrazione	5.160	4.515	4.256	4.256	3.870	3.225	4.256	3.870
A carico del dipendente	1.464	1.281	1.208	1.208	1.098	915	1.208	1.098

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *C*

(dal primo periodo di paga successivo al 19 agosto 1955 al 31 dicembre 1955)

c) SALARIATI con retribuzione per le sole giornate lavorative

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª Cat. special.	2ª Cat. qualif.	3ª Cat. comuni	4ª Cat. manov.	5ª Cat. apprendisti	6ª Cat. operaie special.	7ª Cat. operaie comuni
Classe di contribuzione	6ª	5ª	5ª	5ª	4ª	3ª	5ª	4ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, n. 1, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218) .	24 —	21 —	21 —	21 —	18 —	13 —	21 —	18 —
Contributo giornaliero:	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	98,40	86,10	81,20	81,20	73,80	61,50	81,20	73,80
a carico del dipendente . . .	48,80	42,70	40,25	40,25	36,60	30,50	40,25	36,60
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	41,60	36,40	34,32	34,32	31,20	26 —	34,32	31,20
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	32 —	28 —	26,40	26,40	24 —	20 —	26,40	24 —
Totale contributo giornaliero	220,80	193,20	182,17	182,17	165,60	138 —	182,17	165,60
A carico dell'Amministrazione	172 —	150,50	141,92	141,92	129 —	107,50	141,92	129 —
A carico del dipendente	48,80	42,70	40,25	40,25	36,60	30,50	40,25	36,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *D*

(dal 1° gennaio 1956)

a) IMPIEGATI

	CATEGORIE				
	I-*A*	I-*B*	II	III	IV
Classe di contribuzione . .	5ª	5ª	5ª	4ª	4ª
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218) .	92	92	92	76	76
Contributo mensile:	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —	Lire —
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:					
a carico dell'Amministrazione	2.398	2.275	2.091	1.845	1.722
a carico del dipendente .	1.190	1.129	1.037	915	854
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.014	962	884	780	728
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione .	1.131	1.073	986	870	812
Totale contributo mensile	5.733	5.439	4.998	4.410	4.116
A carico dell'Amministrazione	4.543	4.310	3.961	3.495	3.262
A carico del dipendente	1.190	1.129	1.037	915	854

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *E*
(dal 1° gennaio 1956)

b) SALARIATI con retribuzione mensile (30 giorni)

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª Cat. special.	2ª Cat. qualif.	3ª Cat. comuni	4ª Cat. manov.	5ª Cat. apprendisti	6ª Cat. operaie special.	7ª Cat. operaie comun.
Classe di contribuzione	6ª	6ª	5ª	5ª	5ª	4ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	104	104	92	92	92	76	92	92
Contributo mensile:	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	2.952	2.583	2.435	2.435	2.214	1.845	2.435	2.214
a carico del dipendente	1.464	1.281	1.208	1.208	1.098	915	1.208	1.098
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.248	1.092	1.029	1.029	936	780	1.029	936
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.392	1.218	1.148	1.148	1.044	870	1.148	1.044
Totale contributo mensile	7.056	6.174	5.820	5.820	5.292	4.410	5.820	5.292
A carico dell'Amministrazione	5.592	4.893	4.612	4.612	4.194	3.495	4.612	4.194
A carico del dipendente	1.464	1.281	1.208	1.208	1.098	915	1.208	1.098

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *F*
(dal 1° gennaio 1956)

c) SALARIATI con retribuzione per le sole giornate lavorative

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª Cat. special.	2ª Cat. qualif.	3ª Cat. comuni	4ª Cat. manov.	5ª Cat. apprendisti	6ª Cat. operaie special.	7ª Cat. operaie comuni
Classe di contribuzione	6ª	5ª	5ª	5ª	4ª	3ª	5ª	4ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, n. 1, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	24 —	21 —	21 —	18 —	13 —	21 —	21 —	18 —
Contributo giornaliero:	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	98,40	86,10	81,20	81,20	73,80	61,50	81,20	73,80
a carico del dipendente	48,80	42,70	40,25	40,25	36,60	30,50	40,25	36,60
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	41,60	36,40	34,32	34,32	31,20	26 —	34,32	31,20
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	46,40	40,60	38,30	38,30	34,80	29 —	38,30	34,80
Totale contributo giornaliero	235,20	205,80	194,07	194,07	176,40	147 —	194,07	176,40
A carico dell'Amministrazione	186,40	163,10	153,82	153,82	139,80	116,50	153,82	139,80
A carico del dipendente	48,80	42,70	40,25	40,25	36,60	30,50	40,25	36,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(3090)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Esercito per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;
Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Esercito è necessario mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1955-1956, un contingente di salariati temporanei di n. 33.911 unità;
Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 8353 salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Esercito si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo, che n. 1500 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, debbono ancora essere inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo in base all'art. 21 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che dal 1° aprile 1956, n. 141 salariati temporanei della stessa Amministrazione, saranno passati a quella dell'Agricoltura e foreste;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1955-56 dei salariati dell'Amministrazione della difesa-Esercito, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 33.911 (trentatremilanovecentoundici) di cui il 30 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati) fino al 31 marzo 1956.

A decorrere dal 1° aprile 1956 detto contingente è determinato in numero di 33.770 (trentatremilasettecentosettanta) unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 297

(3170)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1956.

Sostituzione dell'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955 sulle caratteristiche ed uso della divisa per il personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 28 maggio 1955, portante nuove disposizioni sulle caratteristiche ed uso della divisa per il personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

L'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955, portante nuove disposizioni sulle caratteristiche ed uso della divisa per il personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, è sostituito dal seguente:

Al personale addetto al servizio di anticamera del Presidente del Consiglio dei Ministri ed al più elevato in grado o al più anziano degli addetti al servizio di anticamera dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, del Primo Presidente della Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti, dell'avvocato generale dello Stato, dei primi presidenti delle Corti di appello, dei presidenti delle altre Magistrature equiparate, dei procuratori generali della Repubblica presso le Magistrature predette, dei prefetti e dei direttori generali, sono assegnabili (in luogo della giubba, del pantalone e del berretto invernali ed estivi di cui al precedente art. 2) per l'inverno una *redingote* di stoffa nera (doppio petto, tagliata alla vita, falde lunghe fino al ginocchio, due file di due bottoni neri di frutto) con *panciotto* e *pantalone* senza risvolti, anch'essi di stoffa nera e, per l'estate, una *redingote* di stoffa grigia (della stessa foggia della redingote invernale) con *panciotto* e *pantalone* senza risvolti, anch'essi di stoffa grigia; ovvero per l'inverno, una *giacca* (a un petto e tre bottoni di frutto) con *panciotto* e *pantalone* neri e, per l'estate, una *giacca* (come innanzi) e *pantalone* grigi.

Roma, addì 19 giugno 1956

SEGNI

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 30 marzo 1956;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 28 ottobre 1956, la validità della concessione di importazione temporanea, prevista fino al 28 aprile 1956 dalla legge 11 marzo 1953, n. 207, della

celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa od altri lavori.

Art. 2.

La concessione d'importazione temporanea dei vetri per occhiali antisolari, in segmenti, per essere sagomati e montati, prevista, fino al 10 agosto 1956, dal decreto Ministeriale 9 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1956), è modificata per importazione temporanea di vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature da occhiali da protezione e da sole.

Art. 3.

E' consentita, per la durata di mesi sei, come particolare agevolazione per il traffico internazionale, la importazione temporanea di apparecchi da registrazione per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti.

La riesportazione degli apparecchi medesimi deve avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 282. — RIZZA

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1956.

Classificazione tra le provinciali di due strade, in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1955, numero 10/45, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brindisi, ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dall'innesto con la strada provinciale « Bivio Vernesina Selva », per Sperone del Monte San Donato, al confine con la provincia di Bari e dall'innesto con la predetta strada provinciale « Bivio Vernesina-Selva » all'innesto con il primo tronco sopra descritto dopo lo Sperone di Monte San Donato;

2) da Torre Canne, per la Forcatella, Cala Palmieri, a Torre Savalletri e da Egnathia al confine con la provincia di Bari;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 13 dicembre 1955, n. 2704;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dall'innesto con la strada provinciale « Bivio Vernesina-Selva », per Sperone del Monte San Donato, al confine con la provincia di Bari e dall'innesto con la predetta strada provinciale « Bivio Vernesina-Selva » all'innesto con il primo tronco sopra descritto dopo lo Sperone di Monte San Donato;

2) da Torre Canne, per la Forcatella, Cala Palmieri, a Torre Savelletri e da Egnathia al confine con la provincia di Bari, in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro: ROMITA

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Orta, sita nell'ambito dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 settembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Orta, sita nell'ambito del comune di Orta San Giulio e Gozzano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio dei comuni di Orta San Giulio e Gozzano, confinante ad est con la strada provinciale Gozzano-Omegna; ad ovest con la riva del lago; a sud con la strada denominata « Buccione » che è quella che dalla strada provinciale al lago, delimita la proprietà della villa Jucker; a nord con

il confine della villa Stallo (mappale n. 496, sezione III), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Orta San Giulio e Gozzano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Seduta del 25 settembre 1954

Convocata con lettera n. 2891 del 20 corrente, si è riunita oggi, 25 settembre 1954, alle ore 10.30, in una sala del Municipio di Orta, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Orta San Giorgio;
2) Varie.

(*Omissis*).

Constatata la validità dell'adunanza, il presidente dichiara aperta la seduta, e, posto in trattazione il n. 1 dell'ordine del giorno « Orta San Giulio Torre del Buccione », fa dare previamente lettura del verbale della seduta del 16 ottobre 1953, quando la Commissione, convocata d'urgenza, ebbe a trattare una prima volta l'argomento, così stabilendo:

Ritenuto che lo stato attuale dei lavori di scavo non costituisce urgente ragione di particolare preoccupazione di deturpamento del paesaggio, nè lascia prevedere che ciò possa verificarsi in un prossimo avvenire;

Mentre esprime il voto che venga sollecitato il rimboschimento delle parti escavate;

Delibera di soprassedere ad ogni determinazione in ordine all'imposizione del vincolo fino a quando la Commissione stessa avrà provveduto ad opportuno sopraluogo ed esprimere altresì il parere che intanto possano essere senz'altro autorizzati la ripresa dell'attività ed i lavori di estrazione della cava di Buccione.

Su invito del presidente, riferisce il soprintendente architetto Chierici, il quale premette che il problema si ripropone negli stessi termini di allora: occorre disciplinare i lavori di escavazione in corso, ad evitare un aggravarsi della ferita sul fianco della montagna visibile dalla litoranea del lago e dallo stesso lago. Personalmente, e dopo un sopraluogo da lui effettuato, ritiene che al quesito sia da dare risposta affermativa, poichè tutti riconoscono che il taglio ora visibile deturpa la visuale, mentre è altrettanto provato che la prosecuzione dei lavori sull'ampio lato del monte defilato dalla litoranea e dal lago non porta pregiudizio al paesaggio e neppure lede gli interessi della impresa e delle maestranze.

Il soprintendente soggiunge che una determinazione potrà essere presa soltanto dopo un sopraluogo collegiale. Segnala intanto che la questione della torre di Buccione si inquadra in quella più vasta, riguardante la tutela della zona che da Ortello va fino a Buccione, e precisamente in corrispondenza della villa Jucker, zona che è la più bella e, in fatto di paesaggio, più interessante del lago. Se la Commissione riterrà di imporre il vincolo di legge su tale zona costiera, e precisamente sulla fascia tra la riva del lago e la strada provinciale, nonchè sulle ville con parchi di notevole sviluppo con gli alberi che si protendono verso la strada, verrà dato completamento alla zona già sottoposta a vincolo con il decreto Ministeriale 9 agosto 1950. La fascia verso il lago è certamente sottile si che è improbabile che vi abbiano a sorgere edifici; il vincolo costituirà, in ogni caso, una sicura garanzia contro la pubblicità stradale.

Sull'argomento si apre la discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, esprimendo, di massima, parere favorevole alla proposta del soprintendente.

Preso atto di quanto sopra, il presidente invita i presenti al sopraluogo, che viene effettuato dapprima lungo la strada provinciale e poi, minutamente, nella località dove è in funzione la cava, con le relative dipendenze.

Al termine del sopraluogo, sentito anche il dirigente della Società che gestisce la cava, la Commissione dato atto che la fascia costiera del lago è come la cornice di quel quadro pittorico che la natura ha composto fra lago e monte;

Ritenuto che anche il colle dominato dalla torre del Buccione è di notevole valore paesistico perchè si inquadra nel complesso panoramico del lago, come belvedere dal quale si può abbracciare tutto il bacino del Cusio:

A voti unanimi delibera:

a) che sia da sottoporre al vincolo di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge tutta la fascia costiera così coerenziata: a mattino strada provinciale; a notte località Ortello (in prosecuzione cioè della zona già sottoposta a vincolo con decreto Ministeriale 9 agosto 1950); a sera la riva del lago; a mezzogiorno in corrispondenza del confine della villa Jucker (vedi planimetria all. 1).

(*Omissis*).

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 15 *giugno 1956*.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1955, n. 13023, con la quale l'Amministrazione provinciale di Udine ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dall'incrocio Strassoldo-Castions di Mure, Cervignano, Aquileia, al confine con la provincia di Gorizia, presso Belvedere, in direzione di Grado;

2) da Palmanova, per Visco, al confine con la provincia di Gorizia, in direzione di Versa;

3) dal bivio con la strada Udine-Spilimbergo, presso Ciconicco, per Fagagna, Rivotta, Rodeano Basso, Rodeano Alto, a San Daniele del Friuli al bivio di via Trento;

4) dal bivio Coseat, sulla statale n. 13, per Sant'Odorico, Dignano, Villanova, San Daniele del Friuli, Osoppo, al bivio Taboga, sulla statale n. 13 e dal bivio Pavei, sulla suddetta statale, alla stazione ferroviaria di Gemona;

5) dalla statale n. 13, presso il ponte della Delizia, per Gleris, Cordovado, al confine con la provincia di Venezia, verso Portogruaro;

6) da Udine, per Mortegliano, Talmassons, Rivignano, Teor, Campomolle, Ronchis, alla filanda di Latisana;

7) da Udine, per San Vito di Fagagna e Dignano, al quadrivio della stazione ferroviaria di Spilimbergo;

8) dal passaggio a livello di Porto Nogaro, per Carlino, alla peschiera di Marano Lagunare;

9) dal bivio Campolongo-Villesse, per Ruda, Villa Vicentina, Monastero, al bivio Cervignano-Grado nell'abitato di Aquileia;

10) dalla statale n. 13, presso Pordenone, per Azzano Decimo, al confine con la provincia di Venezia, verso Portogruaro;

11) dalla statale n. 13, presso Collalto, al quadrivio del viale della stazione ferroviaria di Tarcento;

12) dall'incrocio Lavariano-Mortegliano, per Castions di Strada, alla statale n. 14, presso Muzzana del Turgnano;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1955, n. 1170;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dall'incrocio Strassoldo-Castions di Mure, Cervignano, Aquileia, al confine con la provincia di Gorizia, presso Belvedere, in direzione di Grado;

2) da Palmanova, per Visco, al confine con la provincia di Gorizia, in direzione di Versa;

3) dal bivio con la strada Udine-Spilimbergo, presso Ciconicco, per Fagagna, Rivotta, Rodeano Basso, Rodeano Alto, a San Daniele del Friuli al bivio di via Trento;

4) dal bivio Coseat, sulla statale n. 13, per Sant'Odorico, Dignano, Villanova, San Daniele del Friuli, Osoppo, al bivio Taboga, sulla statale n. 13 e dal bivio Pavei, sulla suddetta statale, alla stazione ferroviaria di Gemona;

5) dalla statale n. 13, presso il ponte della Delizia, per Gleris, Cordovado, al confine con la provincia di Venezia, verso Portogruaro;

6) da Udine, per Mortegliano, Talmassons, Ruvignano, Teor, Campomolle, Ronchis, alla filanda di Latisana;

7) da Udine, per San Vito di Fagagna e Dignano, al quadrivio della stazione ferroviaria di Spilimbergo;

8) dal passaggio a livello di Porto Nogaro, per Carlino, alla peschiera di Marano Lagunare;

9) dal bivio Campolongo-Villesse, per Ruda, Villa Vicentina, Monastero, al bivio Cervignano-Grado nell'abitato di Aquileia;

10) dalla statale n. 13, presso Pordenone, per Azzano Decimo, al confine con la provincia di Venezia, verso Portogruaro;

11) dalla statale n. 13, presso Collalto, al quadrivio del viale della stazione ferroviaria di Tarcento;

12) dall'incrocio Lavariano-Mortegliano, per Castions di Strada, alla statale n. 14, presso Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine,

sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1956

Il Ministro: ROMITA

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1956.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentati dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativo alla seguente tariffa, approvata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1948, presentati dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno, con opzione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 18 giugno 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3088)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1956.

Attribuzione della qualifica di Monte di credito su pegno di 1ª categoria al Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che a seguito del rilevante ammontare di depositi fruttiferi raccolti, il Monte di credito su pegno di Ravenna ha assunto carattere prevalentemente di Istituto di credito;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, è classificato di prima categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Modificazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del sud detto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 968;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 2 ottobre 1948 e modificato con proprio decreto in data 25 marzo 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, vengono modificate come appresso:

Art. 4, lett. *c*): da n. 1250 quote nominative indivisibili di L. 800.000 ciascuna conferite dagli Istituti partecipanti.

Art. 9, primo comma: nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di L. 800.000 di capitale sottoscritto, fino a 40 quote.

Art. 13, ultimo comma: il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ed in sua vece dal vice presidente: in caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, dal consigliere anziano, mediante avvisi contenenti l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza.

Art. 16, terzo comma: Egli presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale di credito, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto; firma gli atti e la corrispondenza impegnativa; consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, e nei modi di legge, alle cancellazioni di trascrizioni di precetti e pignoramenti immobiliari eseguiti dall'Istituto o da terzi ed alla restituzione di pegni ed altre garanzie sempre che il credito sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Art. 16, quarto comma: In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni del presidente sono assunte dal Consigliere di amministrazione più anziano.

Art. 18, quarto comma: Le adunanze del Comitato centrale di credito sono valide con l'intervento del presidente o del vice presidente dell'Istituto nonchè di almeno altri due membri, dei quali uno appartenente al Consiglio di amministrazione. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente dell'Istituto sarà necessaria la presenza di ambedue i membri appartenenti al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei quali il più anziano assumerà la presidenza.

Art. 21, penultimo comma: In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni vengono assunte dal funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione. A tale funzionario il Consiglio di amministrazione potrà attribuire *ad personam* la qualifica di vice direttore generale.

Art. 21, ultimo comma: abolito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(3154)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 30 giugno 1956.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 del 7 febbraio 1956, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla città di Rangoon (Birmania) alle misure quarantenarie contro il vaiuolo. Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 3 del 1956.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella città di Rangoon (Birmania) nei riguardi del vaiuolo;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 del 7 febbraio 1956, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla città di Rangoon (Birmania) alle misure quarantenarie contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1956

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(3225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca di registrazione o autorizzazione di specialità medicinali

Elenco n. 4

Art. 27, n. 1, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478

Tonocalcio tipo semplice fiale 10 da 5 cc. fiale 6 da 10 cc. categoria con guaiacolo fiale 12 da 2 cc. e 10 da 5 cc. categoria con arsenoguaiacolo fiale 12 da 2 cc. e 10 da 5 cc. Ditta Farmacotecnica Ricci Bologna. — Lettera numero 20400.5.11.10/5845 del 26 settembre 1939, revoca n. 526/R del 12 dicembre 1955.

Calciofosfamin fiale 10 x 1 cc. fiale 10 x 4 cc. fiale 5 x 9 cc. A. Torre Farmaceut. Milano. — Reg. n. 443/B del 2 febbraio 1955, revoca n. 568/R del 25 gennaio 1956.

As-Cal fiale 10 x 2 cc. fiale 5 x 5 cc. fiale 5 x 10 cc. Biologici Italia Lucca. — Reg. n. 7613 del 27 marzo 1953, revoca n. 569/R del 25 gennaio 1956.

Sterazolo B compresse Limas Milano. — Reg. n. 8609 dell'8 febbraio 1954, revoca n. 570/R del 28 gennaio 1956.

Eritrone 500 flaconcino da 5 cc. serie del prodotto in fiale A. Menarini Firenze. — Reg. n. 4617/B del 14 novembre 1953, revoca n. 571/R del 28 gennaio 1956.

Fluorvit confetti Industria Prodotti Farmaceutici Italiani Milano. — Reg. n. 3528 del 17 giugno 1950, revoca n. 572/R del 28 gennaio 1956.

Fosforogeno flacone Carlo Fissore Genova. — Lettera numero 20400.5.28 del 14 aprile 1941, revoca n. 573/R del 28 gennaio 1956.

Opocitocalcio fiale 5 x 10 cc. - fiale 10 x 5 cc. Laboratorio Farmacologico Meridionale Napoli. — Reg. n. 8438 del 4 dicembre 1953, revoca n. 574/R del 28 gennaio 1956.

Fosfascorbin fiale Emmebi Genova. — Lettera n. 20400.5.28 del 28 febbraio 1948, revoca n. 575/R del 28 gennaio 1956.

Biovanad B12 cat. fiale Satica Firenze. — Reg. n. 2758 del 28 marzo 1953, revoca n. 576/R del 28 gennaio 1956.

Theammina P cat. confetti Carlo Etro Milano. — Reg. numero 8348/A del 20 gennaio 1955, revoca n. 577/R del 28 gennaio 1956.

Arema compresse A. Menarini Firenze. — Reg. n. 360 del 19 settembre 1949, revoca n. 578/R del 28 gennaio 1956.

Hemocrgene serie fiale da microgr. 500 e microgr. 1000 Istituto Medicamenta Milano. — Reg. n. 4312/A del 28 luglio 1954, revoca n. 579/R del 28 gennaio 1956.

Tribenzoica C compresse, Dompé Farmac. Milano. — Registrazione n. 7957 del 23 luglio 1953, revoca n. 580/R del 28 gennaio 1956.

Lactozimina flaconcini da 5 cc. uso orale, G. Borio Torino. — Reg. n. 9945 del 22 settembre 1954, revoca n. 581/R del 28 gennaio 1956.

Pepsina cloridrica Merano flacone da gr. 40, Farmaco Merano, Milano. — Reg. n. 5285 del 3 novembre 1954, revoca n. 751/R del 10 aprile 1956.

Eparsina B12 fiale da 2 cc. e sciroppo, Biocorfa, Milano. — Reg. n. 1237 del 20 gennaio 1955, revoca n. 752/R del 10 aprile 1956.

Normion Piam flacone polvere gr. 300, Vecchi & Piam Genova. — Reg. n. 2559 del 18 ottobre 1954, revoca n. 754/R dell'11 aprile 1956.

Adital urto fiale 4 x 2 cc. con 200.000 U.I. di Vit. D-2 e 50.000 U.I. di Vit. A, Cons. Sanitario Naz. Roma. — Registrazione n. 1807/A del 18 agosto 1950, revoca n. 755/R dell'11 aprile 1956.

Valcitogeno B12 (categoria) sciroppo gr. 220, fiale 10 x 2 cc., Farmaco Italiano Milano. — Reg. n. 2337 del 1° ottobre 1948, revoca n. 756/R.

Eparfos B1 fiale 10 x 2 cc., Chemil Milano. — Reg. n. 1718 del 29 aprile 1949, revoca n. 757/R dell'11 aprile 1956.

Mirion B1 - (categoria) fiale 5 x 1 cc., fiale 5 x 3 cc., fiale 5 x 5 cc., Dott. Pilati & C. Milano. — Reg. n. 2269/B del 31 marzo 1952, revoca n. 759/R dell'11 aprile 1956.

Zimavit fermenti lattici vivi, fiale 10 x 3 cc., flaconcini 10 x 5 cc., Farmit Milano. — Reg. n. 1159 del 27 febbraio 1948 7 marzo 1951 e 18 giugno 1952, revoca n. 760/R dell'11 aprile 1956.

Broncolimas 1° e 2° grado fiale in dosi progressive di 150 milioni, 200 milioni, 250 milioni, 300 milioni e 500 milioni, Limas Milano. — Lettera n. 20300.29.L.10/2183 del 14 maggio 1935, revoca n. 761/R dell'11 aprile 1956.

Otorinolimas liquido e pomata, Limas Milano. — Lettera n. 20400.5.58.47/5045 del 1° ottobre 1931, revoca n. 762/R dell'11 aprile 1956.

Levularist B12 fiale 4 x 20 cc. da 100 e da 200, Aristochimica Milano. — Reg. n. 9372 del 13 ottobre 1954, revoca n. 763/R dell'11 aprile 1956.

Polidigestol flacone 150 cc., G. Tosi Milano. — Reg. s.n., revoca n. 764/R dell'11 aprile 1956.

Politonico Cad2 (categoria) fiale 2 cc., fiale 5 cc., fiale 10 cc., Croce Bianca Brescia. — Reg. n. 2492 del 29 settembre 1949, revoca n. 765/R del 12 aprile 1956.

Corthormon M fiale 2 cc. e serie fiale 5 cc. e categorie - Saper Torino. — Reg. n. 6121 del 18 marzo 1952, revoca n. 766/R del 12 aprile 1956.

Corthormon Carotene - fiale da 2 cc. e flaconcino 30 cc., Saper, Torino. — Reg. n. 6121/A del 5 luglio 1952, revoca n. 766/R dell'11 aprile 1956.

Glifotone B1 (categoria) fiale 10 x 5 cc., Zarri Bologna. — Reg. n. 3392/A del 1° giugno 1953, revoca n. 767/R del 12 aprile 1956.

Vitamina D2 Salci serie fiale 2 x 2 cc. da 25 mgr., S.A.L.C.I. Milano. — Reg. n. 6927 del 20 gennaio 1954, revoca n. 768/R del 12 aprile 1956.

Percalcio C (categoria) fiale 10 x 5 cc., Arga Firenze. — Reg. n. 7511 del 1° aprile 1953, revoca n. 769/R del 12 aprile 1956.

Percalcio C (categoria) sciroppo, Arga Firenze. — Registrazione n. 7511/A del 17 ottobre 1953, revoca n. 770/R del 12 aprile 1956.

Neo-Trepol serie fiale 6 da 2 cc., Del Saz & Filippini. — Reg. s.n., revoca n. 783/R del 19 aprile 1956.

Neo Lobulina pillole, Ist. Sieroterapico Berna-Como. — Registrazione s.n., revoca n. 796/R.

Art. 25, n. 1, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478

Imbolac fiale 10 x 2 cc., Istituto Medicamenti Batteri Oftalmici Francavilla Fontana (Brindisi). — Lettera numero 20300.29.18.1/9898 del 29 settembre 1947, revoca n. 758/R.

(3145)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Novara.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Novara, posto in liquidazione in data 1° agosto 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara.

(3144)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pitt Edile », con sede in Roma e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Pitt Edile », con sede in Roma, costituita in data 2 maggio 1949, con atto del notaio dott. Giuseppe Intersimone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del dottor Geraldo Giovenco.

(3119)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Biscaldi Gastone di Giuseppe, già esercente in Torino, via Saluzzo n. 39.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 54-TO.

(3203)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6103, in data 27 giugno 1956, il dott. Marcello Sgarlata è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

(3205)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 217, è dichiarato irricevibile, perchè non presentato entro il prescritto termine, il ricorso in via straordinaria prodotto in data 5 gennaio 1955 dall'ex primo archivista del Registro Suriano Riccardo avverso il decreto del Ministro per le finanze 17 luglio 1941, con il quale detto impiegato fu collocato di ufficio a riposo a decorrere dal 1° luglio 1941, e contro i provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione finanziaria in sede di riesame della di lui posizione ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 301, e 30 novembre 1945, n. 880.

(3100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 5 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bo'ogna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,81	624,80	624,81	624,75	640,80	624,81	624,82	—	624,82
$ Can.	636 —	635,875	636 —	636,50	636,05	636 —	636,875	635,825	—	635,50
Fr Sv. lib	145,80	145,80	145,79	145,79	145,75	145,80	145,81	145,80	—	145,79
Kr. D.	90,40	90,30	90,24	90,25	90,39	90,35	90,20	90,35	—	90,25
Kr. N.	87,36	87 —	87,24	87,25	87,39	87,40	87,16	87,37	—	87,25
Kr. Sv.	121 —	120,92	120,98	120,93	120,90	121 —	120,95	120,97	—	120,85
Fol.	164,24	164,12	164,02	164 —	163,95	164,30	164,02	164,25	—	164,05
Fr. B.	12,575	12,5625	12,555	12,5525	12,5575	12,58	12,55	12,57	—	12,55
Fr. Fr.	178,31	178,13	178,08	177,95	178 —	178,25	177,80	178,28	—	178,10
Fr. Sv. acc.	143,40	143,22	143,20	143,18	143,10	143,40	143,22	143,39	—	143,20
Lst.	1747,50	1747,125	1744,25	1744,125	1743,75	1747,60	1744 —	1747,375	—	1745 —
Dm. occ.	149,68	149,52	149,49	149,37	149,40	149,70	149,43	149,67	—	149,50

Media dei titoli del 5 luglio 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,70
Id. 3,50 % 1902	57,65
Id. 5 % 1935	86,20
Redimibile 3,50 % 1934	77,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,45
Id. 5 % 1936	93,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1956

1 dollaro USA	624,81
1 dollaro Can.	636,687
1 Fr Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,225
1 Kr Norv.	87,205
1 Kr. Sv.	120,94
1 Fol.	164,01
1 Fr. bel.	12,551
100 Fr. Fr.	177,875
1 Fr. Sv. acc.	143,20
1 Lst.	1744,062
1 Marco ger.	149,40

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 149 del 3 luglio 1956, presso la Borsa valori di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 4 luglio 1956, il Fr. B. deve intendersi 12,5775 anzichè 12,5725 e presso la Borsa valori di Milano, il dollaro USA deve intendersi 624,81 anzichè 624,80.

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai due posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1954:

1. De Rogatis dott. Renato punti 53,70
2. De China dott. Teodoro » 48,82
3. Carrafiello dott. Michele » 48,74
4. Galiero dott. Valentino » 48,01
5. Galeone dott. Cosimo » 47,54
6. Salvi dott. Mario » 47,34
7. Melone dott. Fernando » 46,85
8. D'Apice dott. Elio » 45,44
9. Santoro dott. Giovanni » 44,69
10. Sangiovanni dott. Andrea » 44,37
11. Iula dott. Sabino » 43,68
12. Martone dott. Francesco » 43,13
13. Ferramosca dott. Luigi » 43,02
14. Principe dott. Michele » 43 —
15. Marra dott. Silvestro » 42,76
16. Marotta dott. Pietro » 42,39
17. Atzeni dott. Giuseppe » 42,27
18. Miranda dott. Luigi » 42,15
19. Vecchione dott. Fernando » 41,37
20. Lamberti dott. Giuseppe » 41,09
21. Caprio dott. Romolo » 40,20
22. Ciarlariello dott. Francesco » 40,18
23. Bozza dott. Antonio » 38,30
24. Nardovino dott. Giovanni » 37,96
25. Cecere dott. Michele » 37,04
26. Fioretti dott. Luigi » 36,85
27. Pizzano dott. Giovanni » 35 —

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Avellino, addì 8 giugno 1956

Il prefetto: PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*).

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso a due posti vacanti di veterinario condotto al 30 novembre 1954, per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) De Rogatis dott. Renato: comune di Atripalda;

2) De China dott. Teodoro: consorzio Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Rocca San Felice.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Avellino, addì 8 giugno 1956

Il prefetto: PANDOZY

(3106)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 6607, in data 11 febbraio 1956, col quale, il dott. Fascia Giuseppe venne dichiarato vincitore della condotta medica del comune di San Marco la Catola;

Vista la lettera in data 21 maggio 1956, con cui il predetto dott. Fascia comunicava a questa Prefettura di optare per il posto di medico condotto di Carlantino, ove presta tuttora servizio con tali mansioni;

Considerata la necessità di assegnare la condotta di San Marco la Catola ad altro concorrente che segue nella graduatoria del concorso bandito con decreti prefettizi n. 51933 del 30 dicembre 1954 e 25 marzo 1955;

Visti gli articoli 28 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Formoso Gerardo, è assegnato alla condotta medica del comune di San Marco la Catola.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Foggia, addì 18 giugno 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(3111)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Atri

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1956, n. 8991, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Atri;

Visto il decreto in data 20 marzo 1956, n. 8991, con il quale si è provveduto a dichiarare il vincitore del concorso predetto;

Visto che il dott. Castiglione Lanfranco, vincitore, ha rinunciato al posto;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Considerato che tale concorrente è il dott. Imperiali Marino;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Imperiali Marino, 2° classificato nella graduatoria sopra indicata, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Atri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 14 giugno 1956

Il prefetto: DI PANCRAZIO

(3112)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.